

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA CIPRIANI

Seduta del 09/03/2026

FATTO

A. Il ricorrente si rivolge all'Arbitro illustrando di aver stipulato con l'intermediario resistente un contratto di prestito personale in data 16.08.2019. Il ricorrente rappresenta di essere stato segnalato dall'intermediario nelle banche dati private e lamenta l'illegittimità della segnalazione per mancanza del preavviso previsto dall'art. 4, comma 7, del codice di Deontologia e dall'art. 125, comma 3, TUB. Il ricorrente ha presentato reclamo con richiesta di cancellazione, che però l'intermediario ha respinto, senza peraltro allegare la comunicazione di preavviso. Pertanto, il ricorrente chiede, in via principale, la cancellazione della segnalazione in quanto illegittima sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale e, in via subordinata, la rifusione delle spese legali, che quantifica in € 1.500,00.

B. Costitutosi, l'intermediario riferisce che il ricorrente ha stipulato un contratto di prestito personale, da rimborsare in n. 84 rate mensili da € 334,41. Sin dal mese di marzo 2020, tale rapporto ha registrato ritardi nel pagamento delle rate mensili, sicché sono state inviate numerose lettere di sollecito contenenti il preavviso di segnalazione presso l'indirizzo indicato dal ricorrente in sede di stipula del contratto (e corrispondente a quello presente nel modulo di ricorso e nel documento di identità). A riguardo, l'intermediario ritiene che il numero delle comunicazioni inviate (n. 61 tra marzo 2020 e maggio 2024) consenta di desumere che il ricorrente fosse a conoscenza della propria morosità e delle conseguenze negative del proprio inadempimento, ivi incluse le segnalazioni nei SIC. Per di più, l'intermediario evidenzia che, dopo l'invio delle suddette comunicazioni, il ricorrente ha più volte regolarizzato la propria posizione debitoria, pagando anche gli interessi di mora. In data 14.06.2024, considerato il persistente stato di morosità, il resistente ha quindi inviato al ricorrente una raccomandata A/R con la quale comunicava la decadenza del beneficio del termine (contenente

anch'essa il preavviso di segnalazione); successivamente, in data 05.08.2024, l'intermediario ha trasmesso il preavviso di segnalazione "a sofferenza" in C.R. Infine, nel dicembre 2024, la posizione debitoria del ricorrente è stata ceduta ad una società di investimento. Pertanto, l'intermediario conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. La controversia concerne una richiesta di cancellazione di segnalazione negativa in CRIF, reputata illegittima per mancanza del preavviso. In particolare, è pacifica l'esistenza della segnalazione e che il primo ritardo nei pagamenti visibile risale al mese di aprile 2023.

2. In primo luogo, è il caso di rilevare che, secondo l'orientamento consolidato dell'Arbitro, la legittimità delle segnalazioni sussiste al ricorrere di due presupposti: uno sostanziale (la veridicità dei fatti di inadempimento segnalati), l'altro formale (il rispetto delle prescrizioni procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il cliente della sua prossima iscrizione) (Collegio di Bari, decisione n. 18149/21; decisione n. 16396/2021). Nella specie, il ricorrente non contesta la sussistenza del presupposto sostanziale, limitandosi a lamentare la mancanza del presupposto formale.

Con riferimento al presupposto formale di legittimità della segnalazione, l'intermediario è tenuto a preavvisare il cliente almeno quindici giorni prima della segnalazione pregiudizievole. In proposito, trova applicazione l'art. 4, comma 7, del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", adottato con Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 16/11/2014, n. 8 e succ. mod., il quale prevede l'invio agli interessati, da parte degli intermediari, di una comunicazione contenente il preavviso di imminente registrazione nei SIC dei dati agli stessi riferiti al verificarsi di ritardi nei pagamenti. La ratio della disposizione, come ribadito dallo stesso Garante nel Provvedimento interpretativo di alcune disposizioni del Codice SIC del 26/10/2017, "è evidentemente quella di rendere edotti gli interessati delle conseguenze di un perdurante inadempimento, dando così loro la possibilità di sanarlo prima di procedere all'effettiva iscrizione dei nominativi nei SIC" (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 11401/2024; decisione n. 7681/2024).

Secondo la costante giurisprudenza dell'Arbitro, che il Collegio ritiene di dover in questa sede ribadire e confermare, costituisce onere dell'intermediario provare di aver dato idonea comunicazione preventiva al cliente, così come di provare che quest'ultimo abbia effettivamente ricevuto la comunicazione medesima (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3089/2012; Collegio Bari, decisione n. 16262/2020).

3. Nella specie l'intermediario produce in atti n. 61 lettere di sollecito di pagamento inviate all'indirizzo del ricorrente indicato in contratto (e coincidente con quello del modulo di ricorso e del documento di identità) tra marzo 2020 e aprile 2024, tutte contenenti il preavviso di segnalazione. Inoltre, in atti sono presenti anche ulteriori 2 comunicazioni di maggio e giugno 2024 (anch'esse contenenti il preavviso di segnalazione nei SIC) con le quali l'intermediario resistente ha informato il ricorrente di aver conferito mandato ad una società di recupero crediti affinché procedesse alla riscossione dell'importo dovuto. Con riferimento a tali missive, si osserva che il resistente non specifica il vettore adoperato né produce evidenza del tracciamento della spedizione. In ogni caso, l'intermediario allega evidenza relativa alla ricezione solo per alcune raccomandate del 2024, dunque successiva alla segnalazione.

Orbene, in mancanza di prova dell'invio del necessario preavviso di segnalazione, l'orientamento prevalente dei Collegi territoriali, che in questa sede deve essere confermato, consente di valorizzare, quali circostanze idonee a fondare una presunzione di avvenuta ricezione delle comunicazioni dell'intermediario, la molteplicità delle comunicazioni inviate al ricorrente nonché l'avvenuto pagamento da parte del cliente dell'importo delle rate maggiorato delle spese per il ritardo (così Collegio di Bari, decisione n. 9809/2024; decisione n. 11519/2024; decisione n. 11242/2022).

Nel caso in esame, l'intermediario afferma che, dal mese di dicembre 2022, vi sono stati "vari contatti e tentativi di contatto" con il ricorrente, da parte degli uffici competenti e riporta un resoconto delle chiamate al numero di cellulare del ricorrente per il periodo dicembre 2022 - marzo 2024, con le relative note. In particolare, il resistente rileva che, dopo l'invio delle suddette lettere di sollecito, il ricorrente – anche prima della segnalazione - ha più volte regolarizzato la propria posizione debitoria, provvedendo anche al pagamento degli interessi di mora.

Pertanto, la documentazione prodotta consente di ritenere provato il corretto invio delle lettere di sollecito contenenti il preavviso, con la conseguenza che la domanda del ricorrente non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE